

PARCO REGIONALE DEI COLLI EUGANEI

Deliberazione di Consiglio

Seduta del 01/12/2011
Sala Consiliare Parco Reg. Colli Euganei - Este
O.d.g. n. 8 – Provvedimento n. 15

**OGGETTO: Variante al Piano Ambientale n. 18. Modifica art. 4 Norme di Attuazione.
Articolo 7 L.R. 10/10/1989 n. 38 - Art. 4 comma 2 Norme di Attuazione al Piano Ambientale.**

IL CONSIGLIO

PREMESSO CHE:

- l'Ente Parco dei Colli Euganei si è dotato del Piano Ambientale approvato con deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 74 del 07.10.1998;
- ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 38/89 il Consiglio dell'Ente Parco dei Colli Euganei può adottare delle varianti al proprio strumento di pianificazione, appurato che le stesse non incidono sui criteri formatori del Piano Ambientale stesso;
- in applicazione dell'art. 4, comma 2, delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale, le varianti allo stesso, per le motivazioni di cui alla precedente premessa, sono approvate dalla Giunta Regionale in quanto non incidenti sulla tutela paesistica profusa dal Piano di Area in questione;
- tale procedura è regolamentata dagli artt. 128 e seguenti del vigente Regolamento dell'Ente;

APPURATO che in data 23/04/2004 è stata approvata la nuova legge urbanistica (L.R. 11/2004) che prevede diversi ed aggiornati strumenti di pianificazione, si ritiene opportuno proporre la seguente variante normativa;

VERIFICATO CHE:

- per la variazione proposta sussistono i presupposti stabiliti dalla legislazione regionale vigente e, nel caso, applicabile;
- viene rispettato il disposto dell'art. 4 lett. a), b), c), d) ed e) delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Ambientale;

VISTA la deliberazione di Comitato Esecutivo n. 244 del 17.11.2011 recante come oggetto "Articolo 7 L.R. 10/10/1989 n. 38 - art. 4 comma 2 Norme di Attuazione al Piano Ambientale - Variante al Piano Ambientale n. 19. Proposta al Consiglio";

OSSERVATO che la variazione è riassumibile come appresso:

18- Modifica all'art. 4 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale

Considerato che l'art. 3 c. 3 della L.R. 11 del 23 aprile 2004 e s.m.i stabilisce, relativamente ai livelli di pianificazione, che "*Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.*", risulta indispensabile l'introduzione di una ulteriore norma che permetta l'esame dei nuovi strumenti urbanistici non precedentemente contemplati dal Piano Ambientale prevedendo all'art. 4 delle Norme Attuative la possibilità che, qualora tali Piani vengano compartecipati, questi costituiscano automaticamente variante al Piano Ambientale.

Pertanto si rende necessaria l'introduzione all'art. 4 del seguente comma prescrittivo 2 bis:

2 BIS (P)

“Ai sensi dell’art. 3 c. 3 della L.R. 11 del 23 aprile 2004 e s.m.i., qualora l’Ente Parco partecipi alla pianificazione prevista per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e il Consiglio proceda alla sua successiva adozione, lo strumento urbanistico stesso costituisce, per le aree ricomprese all’interno del perimetro del Parco nonché per le parti in contrasto, variante al Piano Ambientale ai sensi dell’art. 7 della L.R. 38/1989. Il P.A.T.I. dovrà inoltre contenere, per le aree esterne limitrofe al Parco (“pre-parco”), le previsioni di cui all’art. 3. c. 4 della L.R. 38/1989 e s.m.i.”.

RITENUTO pertanto, sulla base delle suesposte considerazioni, adottare una variante al Piano Ambientale;

ACQUISITO, ai sensi dell’art. 24 della L.R. n. 38/89, il parere del Comitato Tecnico Scientifico, espresso nella seduta del 29/11/2011;

SENTITA la Commissione Consiliare Ambiente nella seduta del 29/11/2011;

PRESO ATTO che la votazione ha dato il seguente risultato:

Presenti: n. 20 (Bolognini, Biasetto, Bordin, Borile, Buson, Callegaro, Chiarello, Claudio, Donà, Gelsi, Lovisetto, Martini, Maschio, Piva, Roman, Ruffin, Sandon, Sinigaglia, Trentin, Trevisan)

Voti favorevoli: n. 19

Voti contrari: n. 1 (Maschio)

Astenuti: n. //

Maggioranza assoluta dei presenti: 11

DELIBERA

- 1) Di adottare la variante parziale al Piano Ambientale del Parco Regionale dei Colli Euganei descritta in premessa e individuata normativamente nell’allegata relazione tecnica;
- 2) Di dare atto che la presente variante, adottata ai sensi dell’art. 7 della Legge Regionale 10 Ottobre 1989, n. 38 e dell’art. 4, 2° comma, delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale, verrà trasmessa alla Giunta Regionale del Veneto, unitamente alle osservazioni pervenute e alle eventuali controdeduzioni ai sensi dell’art. 129 del vigente Regolamento dell’Ente;
- 3) Di dare atto che la variante adottata produrrà i suoi effetti solamente in seguito all’approvazione regionale e che dalla data di adozione della presente deliberazione entrano in vigore le misure di salvaguardia, previste dalla legge n. 1902 del 3/11/1952 s.m.i., in ordine alle variazioni in essa contenute e per le sole aree interessate.

IL SEGRETARIO
Dr. Nicola Montecchio

IL PRESIDENTE
Simone Borile



VARIANTE PIANO AMBIENTALE N. 18

MODIFICA ART. 4 NORME DI ATTUAZIONE

RELAZIONE

IL DIRETTORE

Este, lì

Art. 7 Legge Regionale 10 ottobre 1989 n. 38 e art. 4 comma 2 delle Norme tecniche di Attuazione del Piano Ambientale

VARIANTE AL PIANO AMBIENTALE N. 18
VARIANTE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA

Con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n. 74 del 07.10.1998 l'Ente Parco si è dotato del Piano Ambientale, che è stato redatto tenendo conto delle previsioni urbanistiche dei Piani Regolatori vigenti nei 15 comuni costituenti il Parco dei Colli Euganei.

L'art. 7 della L.R. 38/89, combinato con l'art. 4, 2° comma delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Ambientale, prevede la possibilità da parte del Consiglio dell'Ente Parco dei Colli Euganei, di adottare delle varianti al proprio strumento di pianificazione, sempreché le stesse non incidano sui criteri informatori del Piano Ambientale stesso e non modifichino i contenuti dell'art. 3 c. 2 della L.R. 38/89.

Visto che in data 23/04/2004 è stata approvata la nuova legge urbanistica (L.R. 11) che prevede diversi ed aggiornati strumenti di pianificazione, si ritiene opportuno proporre la seguente variante normativa:

VARIANTE 18

Considerato che l'art. 3 c. 3 della L.R. 11 del 23 aprile 2004 e s.m.i stabilisce, relativamente ai livelli di pianificazione, che "Ogni piano detta i criteri ed i limiti entro i quali il piano di livello inferiore può modificare il piano di livello sovraordinato senza che sia necessario procedere ad una variante dello stesso.", risulta indispensabile l'introduzione di una ulteriore norma che permetta l'esame dei nuovi strumenti urbanistici non precedentemente contemplati dal Piano Ambientale prevedendo all'art. 4 delle Norme Attuative, la possibilità che, qualora tali Piani vengano compartecipati, questi costituiscano automaticamente variante al Piano Ambientale.


Pertanto si rendere necessaria l'introduzione all'art. 4 del seguente comma prescrittivo 2 bis:

2 BIS (P)

“Ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L.R. 11 del 23 aprile 2004 e s.m.i., qualora l'Ente Parco partecipi alla pianificazione prevista per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e il Consiglio proceda alla sua successiva adozione, lo strumento urbanistico stesso costituisce, per le aree ricomprese all'interno del perimetro del Parco nonché per le parti in contrasto, variante al Piano Ambientale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 38/1989. Il P.A.T.I. dovrà inoltre contenere, per le aree esterne limitrofe al Parco (“pre-parco”), le previsioni di cui all'art. 3. c. 4 della L.R. 38/1989 e s.m.i.”.

Este, li

Ufficio Ambientale
Gli Istruttori
Geom. Franco Fedocci



ALLEGATO 1

Capo II Strumenti e modalità attuative

Articolo 4 Modalità attuative

1. L'Ente attua il P.A. mediante i Programmi biennali per l'attuazione e la valorizzazione del Parco di cui all'art. 13 della legge istitutiva, anche sulla base dei Progetti di cui al titolo IV, approvati secondo le indicazioni della presente normativa. L'Ente realizza le opere e gli interventi previsti dal programma biennale direttamente, oppure promuovendone l'attuazione da parte di altri Enti pubblici e privati. A tal fine i programmi biennali indicano quali opere ed interventi vadano realizzati con il ricorso agli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 08.06.1990 n. 142 e all'art. 26 della legge 06.12.1991 n.394 o con il ricorso ad altre forme collaborative, ivi comprese quelle di cui all'art. 16 della legge istitutiva, indicando i soggetti pubblici e privati da interessare nonché le risorse da utilizzare.

2.(P) In sede di formazione o di adeguamento degli strumenti urbanistici, i Comuni sono tenuti a rispettare gli indirizzi indicati dal P.A., specificandone le determinazioni sulla base di opportuni approfondimenti. Qualora le determinazioni degli strumenti urbanistici contrastino con le previsioni del P.A., la loro approvazione è subordinata alla preventiva approvazione delle necessarie varianti al P.A., ai sensi dell'art. 7 della legge istitutiva. Sono considerate varianti parziali, approvabili con le procedure di cui al comma 3 del citato articolo, quelle che non incidono sui criteri informativi e sulle caratteristiche essenziali del P.A., ed in particolare quelle che:

- a) - non modificano il perimetro e/o la superficie delle zone di riserva naturale e che aumentano la superficie delle zone di urbanizzazione controllata in misura inferiore al 10% della superficie della zona di urbanizzazione controllata (ZUC) oggetto di modifica,
- b) - non incidono su aree od elementi di specifico interesse naturalistico o paesistico, ivi compresi i corridoi ecologici di cui al comma 9 dell'art. 22, le alberate e le fasce verdi espressamente evidenziate nella tavola di piano;
- c) - non eccedono i limiti delle zone di urbanizzazione controllata, nei tratti espressamente indicati nella tavola di piano;
- d) - non determinano apprezzabili aggravii degli impatti ai beni ambientali in base alle verifiche di cui all'art. 7;
- e) - non modificano i contenuti di cui al comma 2 dell'art. 3 della L.R. 10.10.1989 n. 38.

2. BIS (P) Ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L.R. 11 del 23 aprile 2004 e s.m.i., qualora l'Ente Parco partecipi alla pianificazione prevista per la formazione del Piano di Assetto del Territorio Intercomunale e il Consiglio proceda alla sua successiva adozione, lo strumento urbanistico stesso costituisce, per le aree ricomprese all'interno del perimetro del Parco nonché per le parti in contrasto, variante al Piano Ambientale ai sensi dell'art. 7 della L.R. 38/1989. Il P.A.T.I. dovrà inoltre contenere, per le aree esterne limitrofe al Parco ("pre-parco"), le previsioni di cui all'art. 3. c. 4 della L.R. 38/1989 e s.m.i."

3. Non costituiscono varianti ai sensi della legge istitutiva, e sono approvati dal Consiglio dell'Ente, gli adeguamenti degli allegati alle norme delle tavole del P.A. conseguenti ad imprecisioni del disegno, ad errori materiali o ad inesattezze dei dati rilevati, nonché gli interventi di cui alla legge 03.01.1978 n. 1, esterni alle zone di U.C.

4. (P) I Comuni trasmettono all'Ente Parco gli atti e gli elaborati adottati relativi ai P.R.G. e alle varianti urbanistiche entro otto giorni dalla data di adozione. L'Ente Parco entro sessanta giorni dal ricevimento della variante esprime il proprio parere provvedendo a trasmetterlo all'Ente competente per l'approvazione.

5.(P) Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f) della legge 08.08.1985, n. 431, sono sottoposti all'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29.06.1939 n. 1497 i progetti per gli interventi edilizi e di trasformazione del territorio da realizzare nel territorio dei Parco e nelle aree limitrofe di cui all'art. 18, nei limiti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 08.08.1985, n.431 citata.